

# **DIRITTO FORESTALE E AMBIENTALE**

*Prof. Adabella Gratani*



# “I reati AMBIENTALI”

Le principali fattispecie

*Prof. Adabella Gratani*



# Le principali fattispecie

## *CODICE PENALE*

- incendio boschivo (423 bis c.p.)
- inondazione, frana, valanga (426 c.p.)
- danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga (427 c.p.)
- crollo di costruzioni o altri disastri (434 c.p.)
- avvelenamento di acque e di sostanze alimentari (439 c.p.)
- distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione (499 c.p.)
- diffusione di una malattia delle piante o degli animali (500 c.p.)
- uccisione di animali (544 bis c.p.)
- maltrattamento di animali (544 ter c.p.)
- spettacoli o manifestazioni vietati (544 quater c.p.)
- divieto di combattimenti tra animali (544 quinquies c.p.)
- getto pericoloso di cose (674 c.p.)
- danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (733 c.p.) e
- distruzione o deturpamento di bellezze naturali (734 c.p.)



# Le principali fattispecie

## *CODICE PENALE*

*MODIFICATO DA L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015.*

*DIRETTIVA UE 2008/99 SULLA TUTELA PENALE AMBIENTALE*

- [Art. 452 bis — Inquinamento ambientale](#)
- [Art. 452 ter — Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale](#)
- [Art. 452 quater — Disastro ambientale](#)
- [Art. 452 quinquies — Delitti colposi contro l'ambiente](#)
- [Art. 452 sexies — Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività](#)
- [Art. 452 septies — Impedimento del controllo](#)
- [Art. 452 octies — Circostanze aggravanti](#)
- [Art. 452 novies — Aggravante ambientale](#)
- [Art. 452 decies — Ravvedimento operoso](#)
- [Art. 452 undecies — Confisca](#)
- [Art. 452 duodecies — Ripristino dello stato dei luoghi](#)
- [Art. 452 terdecies — Omessa bonifica](#)
- [Art. 452 quaterdecies — Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti](#)

# Le principali fattispecie

*TESTO UNICO AMBIENTALE  
DLGVO 152/2006 SMI*

"Norme in materia ambientale",  
prevede nelle sue varie PARTI specifiche figure di illeciti  
amministrativi e reati

es: tutela penale dell'acqua,  
dell'aria,  
gestione, abbandono e traffico illecito di rifiuti,  
attività in difetto di autorizzazione

e nella Parte SESTA BIS sanzioni amministrative e penali  
in materia ambientale.

# “I reati e il patrimonio boschivo”

Le principali fattispecie

*Prof. Adabella Gratani*





“incendio”



*Prof. Adabella Gratani*



# Nozioni penali- incendio

## Codice Penale

[LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare](#) →

[Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica](#) →

[Capo I - Dei delitti di comune pericolo mediante violenza](#)

### Art. 423 c.p.: incendio

Chiunque cagiona un [incendio](#) è punito con la [reclusione](#) da tre a sette anni.

La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva [pericolo](#) per l'[incolumità pubblica](#)

### Bene giuridico-incolumità pubblica

è la messa in pericolo di un numero indeterminato di persone, per la potenzialità ed attitudine delle condotte aggressive a proiettare i propri effetti, oltre alla incolumità degli individui minacciati o colpiti. **reato di pericolo**

### Reato comune

### Reato di pericolo

primo comma un **reato di pericolo astratto**.

secondo comma **reato di pericolo concreto**,

La concretezza del pericolo deriva dal fatto che il [legislatore](#) ha inteso conciliare la tutela della pubblica incolumità con il **diritto del [proprietario](#) di disporre della cosa propria**.

### reati plurioffensivo

- reati contro la pubblica incolumità, in grado di colpire sia la collettività che il singolo individuo





# Nozioni penali- incendio

## Art. 423 c.p.: incendio

Chiunque cagiona un **incendio** è punito con la **reclusione** da tre a sette anni.

La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva **pericolo** per l'**incolumità pubblica**

### **reato a forma libera,**

realizzabile anche in forma omissiva, qualora il colpevole abbia un obbligo giuridico di impedire l'**incendio**.



*La giurisprudenza ha accolto una definizione restrittiva di **incendio** ovvero quale **fuoco di vaste dimensioni**, che abbia tendenza a diffondersi e sia di difficile spegnimento.*

*"Ai fini dell'integrazione del delitto di incendio (doloso o colposo) occorre distinguere tra il concetto di "fuoco" e quello di "incendio", in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone" (Sentenza, Cass., Sez. I, n. 14263, 23 marzo 2017).*

# Nozioni penali- incendio

## Art. 423 c.p.: incendio

Chiunque cagiona un [incendio](#) è punito con la [reclusione](#) da tre a sette anni.

La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva [pericolo](#) per l'[incolumità pubblica](#)



La fattispecie prevede due condotte alternative, a seconda che l'incendio avvenga su **cosa propria** o su **bene altrui**.

La differenza sta nel fatto che per la [punibilità](#) dell'incendio di cosa propria è richiesta anche l'**esposizione a pericolo della pubblico incolumità**.

*Il secondo comma si riferisce all'ipotesi di incendio di cosa propria, con tale intendendosi quei beni di cui l'agente è titolare del diritto di proprietà e non quindi di altro diritto reale. In tali ipotesi il pericolo per la pubblica incolumità si configura quale elemento costitutivo del reato, anche se alcuni autori ritengono si tratti di una **condizione obiettiva di punibilità**.*

# Nozioni penali- incendio

## Art. 423 c.p.: incendio

Chiunque cagiona un [incendio](#) è punito con la [reclusione](#) da tre a sette anni.

La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva [pericolo](#) per l'[incolumità pubblica](#)



l'**incendio** - deve presentare i caratteri della **vastità, della rapida propagazione e della difficoltà di spegnimento delle fiamme.**

Il **dolo è generico** in entrambi i casi, ma nell'incendio di cosa propria l'autore deve altresì avere la consapevolezza di porre in pericolo la pubblica incolumità.

SI ritiene compatibile il dolo eventuale.

Il **tentativo** viene ammesso solo per l'incendio di cosa altrui.



# Nozioni penali- incendio



## **Art. 423 c.p.: incendio**

*"I delitti di incendio e*

*di danneggiamento seguito da incendio*

*si distinguono in relazione all'elemento psicologico in quanto mentre il primo è connotato dal dolo generico, ovvero dalla volontà di cagionare l'evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, il secondo è connotato dal dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento" (Sentenza, Cass., Sez. I, n. 29294, 4 luglio 2019).*

*L'elemento psicologico nel delitto di cui all'art. 423 c.p. consiste nel dolo generico. Ne consegue che, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a tale ulteriore e specifica finalità si associa la coscienza e volontà di cagionare un evento di proporzioni tali da assumere le caratteristiche richieste dall'art. 423 c.p., è applicabile la detta norma, e non l'art. 424 stesso codice, che prevede l'incendio come evento che esula dall'intenzione dell'agente (Sentenza, Cass., Sez. I, n. 217, 9 aprile 1997)*

## **Tentativo**

*"Integra il delitto di **incendio tentato** l'appiccare un fuoco che sia poi domato sul nascere, prima di poter divampare in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, sì da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone" (Sentenza, Cass., Sez. I, n. 4417, 2 febbraio 2009).*

## **"Il concorso dei reati**

*colposo è configurabile anche rispetto al delitto doloso, non ostandovi la previsione di cui all'art. 42, comma secondo, c.p., che, riferendosi soltanto alla parte speciale del codice, non interessa le disposizioni di cui agli artt. 110 e 113 c.p." (Sentenza, Cass., Sez. IV, n. 39680, 22 novembre 2002). Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità di un soggetto per aver contribuito a cagionare l'incendio appiccato dolosamente da persona rimasta ignota.*

“incendio boschivo”



*Prof. Adabella Gratani*





# Nozioni penali- incendio **boschivo**

## **Art. 423 bis c.p.: incendio boschivo**

*Chiunque cagiona **dolosamente** un incendio su boschi, selve e foreste o vivai forestali destinati al rimboschimento, **propri od altrui**, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni.*

*Se l'incendio boschivo è cagionato per **colpa** la pena prevista è la reclusione da 1 a 5 anni.*

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

*Si tratta di una **ipotesi speciale** del reato di incendio ex art. [423](#), dal quale si differenzia per **l'oggetto materiale della condotta** qui individuato nei boschi, selve o foreste e vivai forestali destinati al rimboschimento.*

Oggetto di tutela non le persone intese singolarmente ma, oltre alla pubblica incolumità, il **patrimonio boschivo nazionale**.



# Nozioni penali- incendio **boschivo**

## **Art. 423 bis c.p.: incendio boschivo**

*Chiunque cagiona **dolosamente** un incendio su boschi, selve e foreste o vivai forestali destinati al rimboschimento, **propri od altrui**, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni.*

*Se l'incendio boschivo è cagionato per **colpa** la pena prevista è la reclusione da 1 a 5 anni.*

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

## **Art. 425 cp circostanze aggravanti**

Nei casi preveduti dagli articoli [423](#) e [424](#), la pena è aumentata se il fatto è commesso:

- 1) su [edifici pubblici](#) o destinati [a uso pubblico](#), su [monumenti](#), [cimiteri](#) e loro dipendenze;
- 2) su [edifici](#) abitati o destinati a uso di abitazione<sup>(2)</sup>, su impianti industriali o [cantieri](#), o su [miniere](#), [cave](#), [sorgenti](#), o su [acquedotti](#) o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
- 3) su [navi](#) o altri [edifici natanti](#), o su [aeromobili](#)
- 4) su scali ferroviari o marittimi o aeroscali, [magazzini generali](#) o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di [materie esplodenti](#), [infiammabili](#) o combustibili;

[5) su [boschi](#), [selve](#) o [foreste](#).]abrogato dalla legge 353/2000 che ha inserito art. 423 bis

La fattispecie in esame, **prima** disciplinata come circostanza aggravante, è stata introdotta quale ipotesi autonoma di reato al fine di fronteggiare in modo più rigoroso i danni prodotti dai piromani.

L'entrata in vigore della legge quadro n. 353/2000 ha modificato il codice penale prevedendo proprio il reato di incendio boschivo come fattispecie penale autonoma in grado di suscitare considerevole allarme sociale.

Il sistema sanzionatorio in materia, articolato su un livello penale e su uno amministrativo, è disciplinato da una pluralità di fonti normative e legislative:

**il codice penale, la legge quadro sugli incendi boschivi, la legge forestale del 1923, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e la legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente.**

# Nozioni penali- incendio boschivo

## Art. 423 bis c.p.: incendio boschivo

Chiunque cagiona **dolosamente** un incendio su boschi, selve e foreste o vivai forestali destinati al rimboschimento, **propri od altrui**, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni.

Se l'incendio boschivo è cagionato per **colpa** la pena prevista è la reclusione da 1 a 5 anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

l'**incendio boschivo** deve presentare i caratteri della **vastità, della rapida propagazione e della difficoltà di spegnimento delle fiamme.**

La norma configura un **reato di danno**, in cui, a differenza dell'art. 423, **il solo fatto di aver appiccato un incendio boschivo** costituisce un danno all'ambiente.

Per tali motivi, il reato è configurabile anche in luoghi disabitati, derivando comunque il pericolo per la pubblica incolumità direttamente dalla lesione all'ambiente boschivo.

I delitti contro l'**incolumità pubblica** sono tutti contraddistinti dalla **diffusività del danno**, tale da minacciare un **numero indeterminato di persone**, non individuabili *a priori*.

-un doppio livello di indeterminatezza, riguardante sia il raggio d'azione degli effetti della condotta, sia le persone offese.

# Nozioni penali- incendio boschivo

## Art. 423 bis c.p.: incendio boschivo

Chiunque cagiona **dolosamente** un incendio su boschi, selve e foreste o vivai forestali destinati al rimboschimento, propri od altrui, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni.

Se l' **incendio boschivo** è cagionato per **colpa** la pena prevista è la reclusione da 1 a 5 anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

Il reato è **doloso**, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso (l'incendio boschivo), che è il risultato dell'azione od omissione e da cui l'art. 423 bis c.p. fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'autore (incendiario) preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

Esempio classico è il caso di chi intenzionalmente, con la propria azione, accende dei fuochi in un'area boschiva utilizzando taniche di benzina e fiammiferi. In generale, l'intensità del dolo si può misurare avendo riguardo ad alcune circostanze del fatto criminoso.

Ad esempio, l'incendio viene cagionato proprio nel giorno in cui spirava un forte vento e nelle ore più calde della giornata, i focolai vengono accesi proprio nei punti di più difficile accesso per i mezzi di soccorso o in zone dove è più facile il propagarsi delle fiamme.

Oppure, ancora, sempre secondo un preventivo ed intenzionale disegno criminoso, vengono sabotate preventivamente le eventuali bocchette antincendio o sbarrate con grossi ostacoli le strade forestali o cosparso con chiodi le piste tagliafuoco che i mezzi di soccorso dovranno percorrere per raggiungere il fronte del fuoco.



# Nozioni penali- incendio boschivo

## Art. 423 bis c.p.: incendio boschivo

Chiunque cagiona **dolosamente** un incendio su boschi, selve e foreste o vivai forestali destinati al rimboschimento, propri od altrui, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni.

Se l' **incendio boschivo** è cagionato per **colpa** la pena prevista è la reclusione da 1 a 5 anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

**dolosità** dell'incendio sussiste

Desunta da – rinvenimento sul posto esempio dei mezzi idonei ad innescare un incendio.

Ai fini della prova del dolo è importante che la polizia giudiziaria

- sequestri ogni mezzo (rinvenuto) utilizzato per l'incendio,
- reperti le impronte digitali trovate sul mezzo di innesco e/o invii lo stesso presso i laboratori attrezzati per il rinvenimento di eventuali tracce di DNA,
- verbalizzi le possibili testimonianze di chi ha assistito all'evento, esegua accurati rilievi fotografici del terreno percorso dalle fiamme (in particolare nei punti di origine del fuoco),
- atti di indagine che si rendono necessari nei singoli casi concreti (interrogatori, perquisizioni, ispezioni, repertazioni..

# Nozioni penali- incendio boschivo

## Art. 423 bis c.p.: incendio boschivo

Chiunque cagiona **dolosamente** un incendio su boschi, selve e foreste o vivai forestali destinati al rimboschimento, propri od altrui, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni.

Se l' **incendio boschivo** è cagionato per **colpa** la pena prevista è la reclusione da 1 a 5 anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

Il reato, invece, è **colposo**, o contro l'intenzione, quando l'evento (l'incendio boschivo), anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

L'incendio boschivo colposo

**può essere di natura commissiva** (ad esempio il mozzicone di sigaretta accesa gettato nel bosco da un escursionista, il contadino che brucia le stoppie nelle vicinanze di un bosco)

**o di natura omissiva** (ad esempio l'ente gestore di un bosco che non predispone tutte quelle misure preventive, come la pulizia del sottobosco e la creazione di piste tagliafuoco, previste dai Piani regionali per l'antincendio boschivo o il proprietario di un fondo che deposita materiale infiammabile senza protezione nelle adiacenze di un bosco).

Per accertare la sussistenza del reato di incendio boschivo colposo, oltre a raccogliere sommarie informazioni sull'evento (verbalizzazione delle testimonianze, rilievi fotografici...) nonché compiere tutti gli atti di indagine che si rendono necessari, è **sufficiente accertare la vastità, diffusibilità e difficoltà di estinzione del fuoco**. Non occorre necessariamente stabilire anche che vi sia stato pericolo per la pubblica incolumità, in quanto tale pericolo è presunto *iuris et de iure*.



# Nozioni penali- incendio boschivo

## Art. 423 bis c.p.: incendio boschivo

Chiunque cagiona **dolosamente** un incendio su boschi, selve e foreste o vivai forestali destinati al rimboschimento, propri od altrui, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni.

Se l' **incendio boschivo** è cagionato per **colpa** la pena prevista è la reclusione da 1 a 5 anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

*Il comma secondo prevede una variante colposa del delitto in esame, che si configura quando si realizza una violazione delle regole di cautela e diligenza nell'utilizzo di boschi, selve e foreste.*

*Al terzo comma si disciplina una circostanza aggravante speciale, **se dall'incendio deriva un pericolo per gli edifici o un danno per aree protette**, ove il pericolo per gli edifici va accertato dal giudice in concreto. **Per le aree protette è necessario invece un danno effettivo.***

*Le due circostanze possono anche concorrere tra loro.*

*Al quarto comma è prevista un'altra circostanza aggravante speciale, qualora dal fatto derivi un **danno grave, esteso e persistente all'ambiente.***



# Nozioni penali- incendio boschivo

## Art. 423 bis c.p.: incendio boschivo

"L'elemento oggettivo del reato di incendio boschivo (...) può riferirsi anche ad estensioni di terreno a boscaglia, sterpaglia e macchia mediterranea, atteso che l'intento del legislatore e' quello di **dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita**" (Sentenza, Cass., Sez. I, n. 23411, 16 giugno 2015; Sentenza, Cass., Sez. I, n. 14209, 4 marzo 2008, Di Girolamo).

"Quanto alla qualificazione del reato, per incendio boschivo,(...) si intende un fuoco con suscettibilità di espandersi su **aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree**. Il reato di cui all'art. 423 bis si distingue cioè da quello dell'articolo precedente solo per l'oggetto" (Sentenza Cass., Sez. I, n. 41927, 5 ottobre 2016; Sentenza, Cass., Sez. I, n. 7332, 15 febbraio 2008). Conseguentemente la realizzazione su dette superfici di edifici, strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive configura il delitto di cui all'art. 10, commi 1 e 4, della citata legge n. 353 (Sentenza, Cass., Sez. III, n. 23201, 27 maggio 2003).

## Art. 423 bis c.p.: incendio boschivo

"Allo scopo di accertare il delitto di incendio boschivo deve verificarsi **la vastità e diffusione del fuoco, il quale deve divampare irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con violenza distruttrice così da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone**". (Sentenza, Cass., Sez. I, n. 14592, del 16 novembre 1999; Sentenza, Cass., Sez. I, n. 1802, 27 marzo 1995; Sentenza, Trib. Campobasso, 18 novembre 2014, Sentenza, Trib. Bologna 13 agosto 2004; Sentenza, Trib. Cassino, 21 ottobre 2010; Sentenza, Trib. Firenze, 5 dicembre 2017).

"Ai fini del delitto di cui agli artt. 423 e 425 n. 5 c.p., **per «bosco» deve intendersi una superficie di notevole estensione sulla quale crescono, naturalmente o con processo artificiale, alberi o frutici, cedui e non cedui, talchè in detto termine vanno ricomprese anche le macchie**" (Sentenza, Cass., Sez. I, n. 724, 20 gennaio 1988). Nel fatto storico, la condotta dell'agente era consistita nell'appiccare il fuoco a una catasta di legna immediatamente prospiciente il vano cucina di appartamento abitato dal coniuge, in direzione del quale erano stati collocati tre candelotti di fuochi d'artificio e due bombole di gas con gli ugelli aperti.

“danneggiamento a seguito  
**incendio boschivo**”

“delitti colposi di danno **et**  
**incendio /et disastro**”

*Disastro: innominato/ colposo/ ambientale*

*Prof. Adabella Gratani*





# Nozioni penali- danno dopo incendio

## art. 424 cp Danneggiamento a seguito incendio

Chiunque, **al di fuori delle ipotesi** previste nell'articolo [423 bis](#) **al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco** a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un [incendio](#), con la [reclusione](#) da sei mesi a due anni.

Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo [423](#), ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.

**Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo [423 bis](#).**

Attenzione al concorso apparente di norme





# Nozioni penali- incendio/disastro colposo

## art. 449 cp Delitti **colposi** di danno

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo [423bis](#) cagiona per **colpa** un [incendio](#), o un altro **disastro** preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la [reclusione](#) da uno a cinque anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di [disastro ferroviario](#) o di [naufragio](#) o di [sommersione](#) di una [nave](#) adibita a trasporto di persone o di caduta di un [aeromobile](#) adibito a trasporto di persone

Attenzione al concorso apparente di norme



Il primo comma prevede la [punibilità](#) per chi colposamente cagioni un [disastro](#) tra quelli disciplinati nel capo I (artt. [422-437](#)).

Il legislatore ha qui voluto considerare anche la penalizzazione degli eventi di disastro, commessi a titolo di colpa.

La norma in esame trova attuazione solo quando venga cagionato un [incendio](#) a qualsiasi bene, **tranne che a boschi e foreste**, per il quale è già espressamente prevista la fattispecie colposa di cui all'art. [423](#), comma 2.

# Nozioni penali- incendio/disastro colposo

## art. 449 cp Delitti **colposi** di danno

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo [423bis](#) cagiona per **colpa** un [incendio](#), o un altro **disastro** preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la [reclusione](#) da uno a cinque anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di [disastro ferroviario](#) o di [naufragio](#) o di [sommersione](#) di una [nave](#) adibita a trasporto di persone o di caduta di un [aeromobile](#) adibito a trasporto di persone

## Attenzione al concorso apparente di norme



Per la configurazione del reato di incendio colposo (art. 449 c.p.) di cosa altrui **il pericolo è presunto** iuris et de iure quando il fuoco venga a svilupparsi su cosa che non sia di proprietà dell'agente.

(Nella specie è stato ritenuto configurabile il reato in un caso di incendio, derivato dalla accensione di fuoco per bruciare foglie e ricci di castagne, protrattosi per alcune ore, estesosi progressivamente ad alberi e cespugli di altrui proprietà per circa un ettaro e tale da impegnare nell'opera di spegnimento Guardie forestali e Vigili del fuoco).

**Cassazione penale , sez. IV , 09/04/1991**

# Nozioni penali- disastro doloso innominato

## **ART. 434 CP** Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di **essa ovvero un altro disastro** è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.

Attenzione al concorso apparente di norme

**disastro innominato** di cui all'art. [434](#),

Diverso dal **disastro ambientale 452 quater** (vd. dopo)  
Introdotta dalla DVA 2008/99- legge 68/2015

per adeguare e rendere più severo il trattamento sanzionatorio, dato che le fattispecie contravvenzionali di cui al D.Lgs. 152/06 (Codice dell'ambiente), non hanno effetto deterrente.





# Nozioni penali- disastro doloso innominato

## ART. 434 CP Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di **essa ovvero un altro disastro** è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.



**disastro** è integrato da un "macroevento"

### "altro disastro"

viene in rilievo anche l'evento, non visivamente ed immediatamente percepibile, che si realizza in un periodo di tempo molto prolungato, sempre che produca una compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività tale da determinare una lesione della pubblica incolumità; con la conseguenza che rientrano nella nozione di disastro innominato pure i fenomeni derivanti da immissioni tossiche che incidono sull'ecosistema e sulla qualità dell'aria respirabile, determinando imponenti processi di deterioramento, di lunga e lunghissima durata, dell'habitat umano (Cass. Sez. I, n. 7941 del 19.11.2014, dep. 23.02.2015).

comprende non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza (crollo, naufragio, deragliamenti ecc.), che si verificano in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella *compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività, che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità* (conf. Cass. Sez. IV, n. 4675 del 17.05.2006, dep. 06.02.2007).

# Nozioni penali- disastro doloso innominato

## **ART. 434 CP** Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di **essa ovvero un altro disastro** è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a dodici anni **se** il crollo o il **disastro avviene**.



Primo comma reato di pericolo

Secondo comma reato di evento  
reato istantaneo ad effetti permanenti, nella sua forma aggravata, il persistere del pericolo - come pure il suo inveramento quale concreta lesione della pubblica incolumità - non sono richiesti per la realizzazione del delitto, giacché non sono elementi del fatto tipico e non assumono rilievo rispetto alla consumazione del reato.

La fattispecie di disastro non può essere ricostruita secondo lo schema bifasico, ove ad una prima condotta commissiva farebbe seguito una seconda di natura omissiva, violativa dell'obbligo di far cessare la situazione antigiuridica prodotta.

anche dopo la legge 22 maggio 2015, n. 689, che ha introdotto specifici delitti contro l'ambiente disciplinati negli artt. 452-bis e ss c.p., la previsione di cui all'art. 434 c.p. continua a trovare applicazione nei processi in corso per fatti commessi nel vigore della disposizione indicata, sia in forza della clausola di riserva contenuta nell'art. 542-quater c.p., sia in virtù della certa inapplicabilità retroattiva della (più severa) nuova norma incriminatrice.

# Nozioni penali- disastro doloso ambientale

## art. 452 quater cp disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo [434](#), chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale **alternativamente**:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

• La norma descrive il **disastro ambientale** come:

l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

• un'alterazione dell'ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

• l'offesa alla pubblica incolumità per via della diffusività del danno ambientale e della messa in pericolo di un numero indeterminato di persone.

può esservi disastro ambientale anche senza messa in pericolo della pubblica incolumità, e viceversa.

*Ai fini della configurabilità del reato di disastro ambientale, anche nell'ipotesi di cui all'art. 452 quater, comma primo, n. 3, cod. pen., è necessario che le conseguenze della condotta producano effetti sull'ambiente in genere o su uno dei suoi componenti (Sentenza, Cass., Sez. III, n. 29901, 3 luglio 2018).*



# “inquinamento ambientale e disastro ambientale”

**Capire la biodiversità nella  
agricoltura, silvicoltura e nelle filiere  
forestali**

*Prof. Adabella Gratani*



# Nozioni penali- inquinamento ambientale

legge 28 luglio 2016, n. 154, reca deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

L'articolo 5, comma 1, della legge citata stabilisce che, al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in **materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali**, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a **raccogliere in un codice agricolo** ed in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie al raggiungimento delle predette finalità.

Con particolare riferimento alla selvicoltura ed alle filiere forestali, il comma 2, lettera h), contiene i principi e criteri direttivi: *“revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, **la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale**, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”*.

Il DLGVO 34/2018 è ricognitivo e recettivo dei principi fissati dalla normativa unionale e dalle convenzioni internazionali.

**In particolare, il testo è elaborato considerando le indicazioni e gli impegni internazionali sottoscritti dal Governo italiano con**

- la Convenzione sulla **Diversità Biologica** (CBD di Rio de Janeiro, del 1992),
- la Convenzione per la lotta alla desertificazione e alla siccità (CCD di Rio de Janeiro del 1992),
- la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC, Adottata a New York il 9 maggio 1992 ed entrata in vigore il 21 marzo del 1994, sottoscritta dall'Italia con la legge n. 65 del 15 gennaio 1994.),
- con il Protocollo di Kyoto, entrato in vigore nel 2005 e ratificato il 25 aprile 2002 dall'UE con la Decisione 2002/358/CE del Consiglio, e dall'Italia il 31 maggio 2002, e le successive conferenze degli Aderenti al Protocollo e della Conferenza delle Parti (COP);
- con le Dichiarazioni e Risoluzioni delle “Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa” (MCPFE ora denominato Forest Europe) di Strasburgo (1990), Helsinki (1993), Lisbona (1998), Vienna (2003), Varsavia (2007) e Oslo (2011), Madrid (2015);
- con le disposizioni attuative della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi recepita con il protocollo Foreste Montane, (recepita in Italia con legge n. 50 del 5 aprile 2012).



# Nozioni penali- inquinamento ambientale

Il DLGVO 34/2018 è ricognitivo e recettivo dei principi fissati dalla normativa unionale e dalle convenzioni internazionali.

recepisce le indicazioni e gli impegni europei in materia di:

- **gestione forestale sostenibile**, previsti dal Piano d'Azione forestale UE del 2006 (Forest Action Plan, FAP, del 15 giugno 2006, COM (2006)302.), dalla Strategia forestale europea (20.9.2013 COM(2013) 659) accompagnata da un programma generale (SWD(2013)0343), che individua le misure atte a rispondere alle sfide delle industrie forestali europee, commercializzazione dei materiali forestali (direttiva 1999/105/CE), **a contrastare la propagazione di organismi nocivi alle foreste** (direttiva 2000/29/CE);
- tutela del **paesaggio**, previsti dalla Convenzione Europea del Paesaggio adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 19 luglio 2000 e firmata dagli Stati membri a Firenze il 20 ottobre 2000 (sottoscritta con Legge n.14 del 9 gennaio 2006);

- conservazione dell'ambiente previsti dalla Strategia per la tutela della **biodiversità** del 2011 (COM(2011)0244),
- dal Piano per la **biodiversità in agricoltura** del 2001 (COM/2001/0162), dal Piano d'azione **Arrestare la perdita di biodiversità** entro il 2010 e oltre (COM (2006) 216), dalla Convenzione sulla **diversità biologica** (Decisione 93/626/CEE) e dalle Direttive comunitarie 79/409/ CEE ("**Uccelli**") e 92/43/CEE ("**Habitat**") relative alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche per l'istituzione e la gestione della Rete ecologica europea "Natura 2000", costituita dai Siti di Importanza Comunitaria (**SIC**) per la tutela degli ambienti naturali e dalle Zone di Protezione Speciale (**ZPS**) per la protezione dell'avifauna, della direttiva 2004/35/CE in materia di **danno ambientale**, la direttiva 2007/2/CE del 14 marzo 2007 che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (**Inspire**) e della direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003 **sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale**;
- commercio e trasformazione dei prodotti forestali, previsti nell'ambito del Forest law enforcement, governance and trade (FLEGT - Reg. (CE) n. 2173/2005) e il Timber Regulation – (EUTR - Reg. (CE) n. 995/2010)
- **sviluppo sostenibile**, previsti dalla comunicazione sul futuro sostenibile dell'Europa (COM(2016) 739),
- ETC.



# Nozioni penali- inquinamento ambientale

*Articolo inserito dalla L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015.*

*DIRETTIVA UE 2008/99 SULLA TUTELA PENALE AMBIENTALE*

## art. 452 bis cp Inquinamento

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque **abusivamente** cagiona una **compromissione o un deterioramento significativi e misurabili**:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, **della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.**

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il bene giuridico **ambiente**  
sia per la mera lesione dell'equilibrio ambientale

La norma in esame punisce l'**inquinamento ambientale**, ovvero quelle condotte che, **pur senza determinare un evento catastrofico dotato dei requisiti del disastro (ovvero vastità del fenomeno e messa in pericolo di un numero indeterminato di persone)**, siano comunque altamente lesive per il bene ambiente.

Trattasi di reato di evento,  
a forma libera, integrato dall'abuso.

Con **abuso** va inteso non solo l'assenza di qualsiasi titolo giustificativo, ma anche la presenza di un titolo scaduto o illegittimo.

L'evento può essere causato sia da un'azione che da un'**omissione**, sotto forma di reato omissivo improprio. sia qualora sia coinvolta la vita umana.

# Nozioni penali- inquinamento ambientale

## art. 452 bis cp Inquinamento

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una **compromissione** o un **deterioramento** significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, **della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.**

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Per **compromissione** va intesa una modificazione peggiorativa irreversibile, mentre il mero **deterioramento** indica invece un danno reversibile.

Tale parificazione ha ricevuto aspre critiche, dato che accomuna dal punto di vista sanzionatorio un evento di danno e uno di pericolo per il medesimo bene giuridico.

**significativi** (e quindi determinare un apprezzabile espansione dell'inquinamento) e **misurabili** (rimandando la norma ad una eventuale misurazione scientifica del danno).

**dolo generico**, ovvero la volontà di compiere un abuso con la consapevolezza di poter determinare un inquinamento ambientale, motivo per cui è configurabile anche il mero dolo eventuale



## “altre fattispecie e biodiversità”

- Distruzione/deturpamento
- Taglio degli alberi-autorizzazione
- Furto legname
- Alberi monumentali
- Danneggiamento
- Diffusione malattie



*Prof. Adabella Gratani*



# Nozioni penali- distruzione/deturpamento

[LIBRO TERZO - Delle contravvenzioni in particolare](#) >  
[Titolo II - Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione](#) >

## Art. 734 cp: **Distruzione o deturpamento di bellezze naturali**

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla **speciale protezione** dell'Autorità, è punito con l'[ammenda](#) da euro 1.032 a euro 6.197

Tagliare un albero in area tutelata con vincolo paesaggistico/ambientale ([decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.](#)) in assenza di specifica autorizzazione integra una fattispecie penalmente rilevante, sanzionata ai sensi dell'[art. 734 cod. pen.](#) e dell'[art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

*reato a **condotta libera**, che può realizzarsi anche per via omissiva, come nel caso del sindaco che non rispetta le aree comunali sottoposte a vincolo paesaggistico.*

Trattasi di **reato di danno** e non di pericolo, richiedendosi per la [punibilità](#) che si verifichi in concreto la distruzione o l'alterazione delle bellezze protette.

*In particolare, il reato di distruzione e deturpamento di bellezze naturali previsto dall'art. 734 cod. pen. tutela **l'interesse della comunità alla conservazione e al godimento del patrimonio estetico** costituito dall'armonica fusione di forme e colori assunta dalla natura in particolari località, con la conseguenza che per integrare l'alterazione delle bellezze naturali dei luoghi è sufficiente la modifica totale o parziale delle visioni panoramiche ed estetiche offerte dalla natura tanto da turbare sensibilmente il godimento estetico (Sez.3,n.29508 del 04/04/2019, Rv.276359 - 02)"*

# Nozioni penali- taglio alberi senza autorizzazione

**dlgvo 42/2004**

[LIBRO TERZO - Delle contravvenzioni in particolare >](#)

[Titolo II - Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione >](#)

Capo II *Sanzioni relative alla Parte terza*

Articolo 181 *Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa*

1. Chiunque, senza la **prescritta autorizzazione** o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici e' punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1-bis. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:

a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;

b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

art. 181 del Codice delinea

*reati di pericolo*, per cui non è necessaria l'effettiva lesione del bene ambientale tutelato:

*"il delitto paesaggistico di cui all'art. 181, comma primo-bis, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, al pari della contravvenzione prevista dal comma primo della citata disposizione, ha natura di reato di pericolo e non richiede, per la sua configurabilità, un effettivo pregiudizio per l'ambiente, **potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettino inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici** (Sez.3, n.11048 del 18/02/2015, Rv.263289; Sez. 3, n.6299 del 15/1/2013, Simeon, Rv. 25449; Sez. 3, n. 28227 del 8/6/2011, Verona, Rv. 250971; Sez.3, n.34764 del 21/06/2011, Rv.251244 - 01)"*



# Nozioni penali- taglio alberi

**dlgvo 42/2004**

Capo II *Sanzioni relative alla Parte terza*

Articolo 181 *Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa*

[LIBRO TERZO - Delle contravvenzioni in particolare >](#)

[Titolo II - Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione >](#)

1. Chiunque, senza la **prescritta autorizzazione** o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici....

La domanda deve avere un contenuto ben specifico. Essa deve, cioè, indicare:

- il **numero degli alberi** che si vuole abbattere;
- la **specie** alla quale appartengono;
- le **motivazioni** che giustificano la necessità di intervenire (ad esempio, la pianta è malata o è diventata talmente grande da creare danni all'abitazione);
- il **diametro dell'albero**: questo è un elemento di particolare importanza perché, di solito, le autorizzazioni devono essere richieste soltanto per gli alberi che hanno un diametro uguale o superiore a 80 cm. Negli altri casi, è sufficiente inviare una comunicazione al Comune.



# Nozioni penali- taglio alberi

[LIBRO TERZO - Delle contravvenzioni in particolare >](#)  
[Titolo II - Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione >](#)

Tagliare un albero in area tutelata con vincolo paesaggistico/ambientale ([decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.](#)) in assenza di specifica autorizzazione integra una fattispecie penalmente rilevante, sanzionata ai sensi dell'[art. 734 cod. pen.](#) e dell'[art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

## **dlgvo 42/2004**

Capo II *Sanzioni relative alla Parte terza*

Articolo 181 *Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa*

## **Art. 734 cp: Distruzione o deturpamento di bellezze naturali**

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'[ammenda](#) da euro 1.032 a euro 6.197

La Corte di cassazione, con [sentenza Sez. III, 3 marzo 2021, n. 8499](#), ha puntualizzato che la necessità del conseguimento della preventiva autorizzazione in caso di presenza di vincolo ambientale/paesaggistico riguarda anche il taglio di alberi singoli: *"va ricordato che l'abbattimento di alberi in difetto della preventiva autorizzazione paesaggistica configura il reato di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto attività idonea a compromettere i valori ambientali incidendo in modo apprezzabile sull'assetto del territorio (Sez. 3, n. 16036 del 07/04/2006, Rv.234329 - 01) e che commette il reato di deturpamento delle bellezze naturali di cui all'art. 734 cod.pen. chi effettui l'abbattimento di alberi di alto fusto in area sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione (Sez.3, n.29483 del 28/05/2004, Rv.229495 - 01)".*

# Nozioni penali- taglio/furto legname

## Art 624 cp furto

Chiunque s'[impossessa](#) della [cosa mobile](#) altrui, [sottraendola](#) a chi la [detiene](#), al fine di trarne [profitto](#) per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli [61](#), n. 7 e [625](#)

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZ. VI PENALE, SENT. N. 4520 DEL 25 MAGGIO 2018

Nel caso di abbattimento abusivo di alberi ad alto fusto in una proprietà altrui, il contestato reato di furto ex art. 624 c.p. non può essere ritenuto aggravato ai sensi dell'art. 625 comma primo n. 2 (*se il colpevole usa [violenza sulle cose](#) o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento*), per aver gli imputati usato violenza sulle cose. Ciò in quanto l'asserita violenza sulle cose integra l'unica modalità di realizzazione del fatto tipico, non potendo diversamente sottrarsi gli alberi di proprietà altrui.

Tanto ritenuto, la Corte, riqualificato il fatto contestato nel reato di furto semplice di cui all'art. 624 c.p., ha dichiarato il non doversi procedere per il reato ascritto, per difetto di querela. L'imputato è quindi andato assolto da ogni addebito, posto che per il reato di danneggiamento, che pure era stato contestato in primo grado, già il Tribunale di Avellino aveva ritenuto che lo stesso doveva ritenersi assorbito in quello di furto.



# Nozioni penali- taglio/furto alberi MONUMENTALI

## ART 7 COMMA 4 LEGGE 10/2013

4, Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000.

Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

### **Reato di danneggiamento di alberi monumentali.**

legge n. 10 del 2013 ha per la prima volta introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la definizione di albero monumentale, per tale definizione sono necessari i seguenti requisiti: ART. 7

- l'albero deve essere ad alto fusto o far parte di formazioni boschive naturali o creati dall'uomo;
- l'albero e/o gli alberi devono essere secolare tipico in termini di rari esempi di maestosità e longevità per: – età, dimensioni, per pregio naturalistico, per rarità dal punto di vista botanico o per la peculiarità della specie, o hanno rilevanza in relazione ad eventi e/o memorie storiche;
- le filari e le alberate devono avere pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale;
- alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale (ville, monasteri, orti botanici e residenze storiche private);



# Nozioni penali- taglio/furto alberi MONUMENTALI

La **Legge 14.01.2013 n. 10** "Norme per lo sviluppo delle aree verdi urbane"

prevede diverse misure; in particolare:

- riconosce il **21 novembre** come "**Giornata nazionale degli alberi**" per valorizzare l'ambiente e la tutela del patrimonio arboreo e boschivo;
- prevede l'obbligo di piantare un **albero dedicato** per ogni bambino nato o adottato nei comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
- tutela gli **alberi monumentali** (ossia gli alberi ad alto fusto che hanno un'anzianità secolare o un particolare valore storico, artistico o culturale) dal danneggiamento applicando una sanzione amministrativa che va da cinquemila a centomila euro.

Con Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63

**"Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio"**

gli alberi monumentali a tutti gli effetti entrano a far parte del patrimonio culturale nazionale, di conseguenza su tali alberi può essere posto il vincolo paesaggistico che ne impedisce l'alterazione e/o l'abbattimento.

Con Decreto dipartimentale prot. n. 5450 del 19/12/2017, è stato approvato l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia, allegato A

**I numero complessivo di alberi o sistemi omogenei di alberi iscritti in Elenco, integrato dalle nuove iscrizioni e dedotte le variazioni rilevate connesse alla perdita, di esemplari per morte naturale o abbattimento o perdita dei requisiti a causa dell'elevato deperimento strutturale e fisiologico ammonta a n. 3.561.**

# Nozioni penali- danneggiamento alberi

## ART 635 CP DANNEGGIAMENTO

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

....3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento

...

Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna

“**Distruocere**” significa, innanzitutto, provocare l’annientamento di una cosa nella sua funzione strumentale al soddisfacimento di bisogni umani, materiali o spirituali. Vi rientrano la demolizione, la rottura, nonché lo scasso di una cosa.

Il “**disperdere**” una cosa consiste, invece, nel farla uscire dalla disponibilità del soggetto che ne sia titolare, in modo tale che egli non sia più in grado di recuperarla o, comunque, che la possa recuperare soltanto con una notevole difficoltà.

Il “**deteriorare**” consiste, poi, nel provocare una diminuzione della funzione strumentale di una cosa, la quale, pur rimanendo nella disponibilità del titolare, è interessata da una diminuzione del suo valore o del suo livello di utilizzabilità. Si pensi, ad esempio, all’imbrattamento ineliminabile di un dipinto.

“**Rendere inservibile**”, in tutto o in parte, una cosa, significa renderla inidonea, completamente o soltanto parzialmente, a svolgere la propria funzione per un tempo giuridicamente apprezzabile, senza, però, distruggerla, disperderla o deteriorarla.

reato a **forma libera**



# Nozioni penali- danneggiamento alberi

## ART 635 CP DANNEGGIAMENTO

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

....3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento

...

Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna

L'**oggetto materiale** del reato è rappresentato dalla **cosa mobile** o **immobile altrui** su cui ricade la condotta criminosa.

Si considera "**altrui**" la cosa di cui è proprietaria una persona diversa dall'agente. Ciò significa che il delitto di danneggiamento può essere commesso anche dal possessore non proprietario, oppure da chi ha un diritto reale sulla cosa senza, però, esserne il proprietario. Lo stesso non può, però, essere posto in essere dal proprietario della cosa medesima, il quale potrà, tutt'al più, essere punito per un diverso titolo di reato, qualora ne ricorrano i presupposti.

Il **momento** consumativo del delitto in esame **coincide** con l'avverarsi del suo evento tipico, il quale può consistere, tassativamente, nella distruzione, nella dispersione, nel deterioramento o nell'inservibilità, totale o parziale, dell'altrui cosa mobile o immobile.



# Nozioni penali- danneggiamento alberi

## ART 635 CP DANNEGGIAMENTO

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

....3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento

...

Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna

Qualora il **danneggiamento** sia previsto come **elemento costitutivo** o come circostanza aggravante di un **altro reato**, trova applicazione la figura del **reato complesso**, ai sensi dell'art. 84 del C.p.

Se, però, la condotta dell'agente porta alla realizzazione di un **reato più grave**, quale la devastazione, *ex art. 419 del c.p.*, si è di fronte ad un **reato progressivo** ed è **applicabile** la sola **fattispecie più grave**, in cui risulta, dunque, **assorbito** il **danneggiamento**.

Ai fini dell'integrazione del delitto in esame, è sufficiente che sussista, in capo all'agente, il **dolo generico**, quale coscienza e volontà di distruggere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui,

# Nozioni penali- diffusione malattie ...

## Art. 500 cp: diffusione di una malattia delle piante o degli animali

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da lire duecentomila a quattro milioni.

## Reato comune

### Dolo/colpa

**Condotta** propaghi, volontariamente o per mancanza delle dovute cautele, una malattia a piante o animali, la quale risulti pericolosa per l'economia rurale forestale, o per il patrimonio zootecnico dello [Stato](#).

**azioni** od **omissioni** che siano idonee a cagionare o, comunque, a non impedire la diffusione di una **malattia pericolosa** per piante o animali, quali ad es. la trascuratezza nell'utilizzo di mezzi di prevenzione.

Possono essere oggetto del [reato](#) piante o animali in relazione ai quali, la diffusione di un morbo può costituire un pericolo per l'economia rurale o forestale, oppure per il patrimonio zootecnico statale.

A tal fine, per **piante** si intendono quei vegetali che possono servire all'economia rurale o forestale, risultandovi, pertanto, compresi non solo gli alberi, ma anche erbe, piante da fiore, da frutto o da ornamento, purché rilevanti per l'economia. Rientrano, invece, nel concetto di **animali** tutte le specie utili all'economia nazionale e facenti parte del patrimonio zootecnico dello Stato; non, quindi, le specie considerate nocive feroci, quali lupi o volpi.



# Nozioni penali- diffusione malattie ...

## Art. 500 cp: diffusione di una malattia delle piante o degli animali

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da lire duecentomila a quattro milioni.

**reato di pericolo concreto**, in quanto è punibile la condotta che esponga uno dei beni protetti al pericolo concreto di una malattia, intesa come qualsiasi processo patologico che colpisca una pianta o un animale, causandone il deperimento o la morte, e che, per la sua capacità di diffusione e sviluppo, risulti idonea a arrecare un pregiudizio all'**economia rurale o forestale**, o al **patrimonio zootecnico** statale.

Per avere la **consumazione** di tale reato, dunque, non basta che dalla condotta criminosa dell'agente sia derivata una malattia di piante o animali, ma è anche necessario che tale morbo sia connotato da una capacità di **sviluppo** tale da mettere concretamente in **pericolo** l'economia rurale o forestale, o il patrimonio zootecnico.

Si potrà, pertanto, configurare il **tentativo** quando una condotta astrattamente idonea non sia seguita dalla diffusione di una malattia pericolosa.

# Nozioni penali- diffusione malattie ...

## Art. 500 cp: diffusione di una malattia delle piante o degli animali

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da lire duecentomila a quattro milioni.

Il delitto di diffusione di una malattia delle piante o degli animali, di cui all'art. 500 c.p., è punibile anche a titolo di tentativo in quanto, trattandosi di reato di evento, è configurabile in presenza di atti idonei diretti in modo non equivoco alla propagazione della malattia (Sentenza, Cass., Sez. III, n. 26492, 24 giugno 2015; Sentenza, Cass., Sez. III, n. 29315, 16 luglio 2009)

Integra il delitto di diffusione di una malattia delle piante o degli animali di cui all'art. 500 c.p., **la probabilità che la propagazione della malattia stessa rechi nocimento all'economia rurale, forestale ovvero al patrimonio zootecnico nazionale** (Sentenza, Cass., Sez. III, n. 29315, 16 luglio 2009). Fattispecie in cui la S.C. ha escluso il tentativo essendo addebitata all'imputato una condotta colposa per omessa sorveglianza dell'allevamento che aveva provocato il contagio di brucellosi ad una serie di animali.



# Nozioni penali- diffusione malattie ...

Il 20 dicembre 2018 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, su sollecitazione della Commissione per le Misure Fitosanitarie (CPM-10)

- nell'ambito della *Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante* (IPPC),
- della FAO, sottoscritta a Roma nel 1951 scopo di favorire la libera importazione dei vegetali nel Paese di destinazione mediante l'istituzione di un sistema di controlli effettuati nello Stato di spedizione, reciprocamente riconosciuti e organizzati su basi identiche.

ha **proclamato** il 2020 "Anno internazionale della salute delle piante" (*International Year of Plant Health – IYPH*)

2020: anno internazionale della malattie delle piante

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2020 "Anno internazionale della salute delle piante" per accendere l'attenzione sulla prevenzione delle malattie dei vegetali in un momento in cui, a causa dello spostamento di merci e persone, sempre più parassiti e altri agenti patogeni si diffondono in nuove aree e danneggiano sia le coltivazioni che gli ecosistemi naturali.

Le piante sono alla base della vita sulla Terra sia per l'ossigeno che producono sia come fonte alimentare poiché ci forniscono l'80% del cibo.

# Nozioni penali- **diffusione** malattie ...

**Proteggere le piante da parassiti e malattie è molto più conveniente rispetto alla gestione delle emergenze**, dal momento che una volta che si sono stabiliti sono spesso impossibili da sradicare e la loro gestione richiede tempo e denaro,

Vd la [Xylella fastidiosa](#) e la [cimice asiatica](#).

La **prevenzione è fondamentale** per evitare l'impatto devastante di parassiti e malattie sull'agricoltura, sui mezzi di sussistenza e sulla sicurezza alimentare

- **evitare di portare piante e prodotti vegetali, dai viaggi internazionali**, poiché potrebbero diffondere parassiti e malattie e contattare preventivamente l'autorità nazionale fitosanitaria per assicurarsi di non violare le leggi sulla salute delle piante;
- **prestare attenzione quando si ordinano piante e prodotti vegetali online o tramite servizi postali** poiché piccoli pacchi possono facilmente aggirare i controlli fitosanitari regolari;
- **intraprendere azioni quotidiane per ridurre l'impronta ambientale** e impegnarsi attivamente in iniziative per proteggere e gestire le risorse naturali;
- **diffondere sui social media** e nella tua comunità per tutto il 2020 e oltre le informazioni e le azioni intraprese su **#PlantHealth**.





# Nozioni penali- diffusione malattie ...

Vd la [Xylella fastidiosa](#) / batterio .

**L'Italia è venuta meno all'obbligo ad essa incombente di attuare misure per impedire la diffusione del batterio Xylella Fastidiosa, che può provocare la morte di numerose piante, in particolare degli olivi".**

Corte di giustizia dell'UE comunica sentenza di condanna 5 settembre 2019 per aver omesso gli obblighi ad essa incombenti in forza della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione UE del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa, il batterio responsabile del **"Complesso del disseccamento rapido dell'olivo"** (CoDiRO).



- Il batterio era stato osservato per la prima volta in Europa nel 2013 su piante di olivo (*Olea europaea* L.) situate in Puglia (Italia)
- i dati scientifici mettevano in evidenza che la sua diffusione della *Xylella* dipendeva essenzialmente da alcuni insetti in grado di spostarsi di circa 100 metri nel corso di soli 12 giorni, agendo, così, come vettori del batterio del quale non c'erano rimedi fitosanitari.

Al riguardo, segnaliamo che l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) con [due pareri](#) confermava, sulla base dei contributi apportati da 260 ricercatori europei ed extra-europei, che non ci sono cure per contrastare il batterio e che l'applicazione delle misure definite dalla Commissione UE, ovvero **taglio delle piante infette e di quelle limitrofe rimane l'unico modo per fermarlo.**

**Rimprovero all'Italia non aver proceduto immediatamente alla rimozione, nella zona di contenimento, almeno di tutte le piante infette nella fascia di 20 km della zona infetta confinante con la zona cuscinetto.**

**Rimprovero all'Italia non ha garantito, nella zona di contenimento, il monitoraggio della presenza della Xylella mediante ispezioni annuali effettuate al momento opportuno durante l'anno.**

# Nozioni penali- diffusione malattie ...

Vd la [cimice asiatica](#).

**Cimice asiatica.** proviene da Cina, Giappone e Corea

- è stato segnalato anche in Italia
- si tratta di un insetto parassita più grande e più aggressivo della cimice nostrana.
- Distrugge frutta e ortaggi causando ingenti danni al raccolto. In questa pagina vedremo in cosa consiste la lotta alla cimice asiatica, come riconoscerla e come eliminarla.
- E' stata segnalata per la prima volta in Europa nel 2007, nel 2010 ha raggiunto gli Stati Uniti e nel 2012 è sbarcata anche in Italia.
- è arrivata seguendo le rotte commerciali, al riparo tra **imballaggi di cartone e contenitori di legno provenienti dall'estremo oriente**.
- La **cimice asiatica in Italia** è presente in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige e si sta espandendo rapidamente in altre aree geografiche del Centro e del Nord.



L'insetto ha trovato condizioni di sviluppo tali da permetterne l'espressione del suo elevato potenziale biotico anche grazie **all'assenza di efficaci antagonisti naturali autoctoni**, ha sviluppato popolazioni numerose in grado di alimentarsi su molte specie diverse di piante e di spostarsi agevolmente nel corso dell'anno su **colture** differenti.

Cimice nostrana verde piu' piccola  
Cimice asiatica o marmorea/grigia piu' grande

Il CREA ente di ricerca sta pensando alla  
**VESPA SAMURAI SOLUZIONE NATURALE  
CONTRO LA CIMICE ASIATICA**



# Nozioni penali- diffusione malattie ...

## X agricoltori o operatori nel settore agroalimentare

**Svolgono** un'influenza diretta nella protezione della salute delle piante, attraverso:

- – la **prevenzione nella diffusione di parassiti utilizzando solo semi e piantine certificati**;
- – il monitoraggio e la **segnalazione di infestazioni parassitarie** che si verificano nella azienda in cui si lavora;
- – l'azione di **pratiche di gestione dei parassiti rispettose dell'ambiente**, comprese quelle basate su approcci biologici che non uccidono gli impollinatori, insetti e organismi utili;
- – **utilizzo delle moderne tecnologie digitali**, le app mobile e i software per accedere alle informazioni su come prevenire e gestire i parassiti e le malattie delle piante e per segnalare focolai.

X **imprenditori del settore privato** possono contribuire allo sviluppo di standard globali per la salute delle piante e per la loro attuazione attraverso:

- – la **promozione di prodotti e pratiche rispettosi dell'ambiente** per prevenire e gestire i parassiti;
- – la **sicurezza nel commercio e trasporto di piante e prodotti vegetali**, rispettando le norme e la legislazione internazionali sulla salute delle piante;
- – l'**informazione ai clienti che il trasporto di piante e prodotti vegetali può diffondere parassiti e malattie delle piante**, a volte con risultati devastanti;
- – il **sostegno a pratiche fitosanitarie innovative** e l'uso di nuove tecnologie per facilitare l'accesso al mercato in linea con gli standard internazionali.

“I reati e il patrimonio boschivo”

Le principali fattispecie



Grazie dell'attenzione

*Prof. Adabella Gratani*

